COMUNE di CASIRATE D'ADDA

Regolamento comunale per il servizio di Noleggio con conducente di autovetture

(in conformità alla Legge 15.01.1992, n.21 ed alla
Legge Regionale 15.04.1995, n.20)

Approvato con deliberazioni del C.C.:
- n.18 del 13.06.2001
- n.25 del 25.09.2001

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE DI AUTOVETTURE

TITOLO I
NORME GENERALI

Art. 1
Disciplina del servizio

1. Il presente regolamento disciplina le funzioni amministrative comunali relative agli autoservizi pubblici non di linea ed in particolare il servizio di noleggio con conducente e autovettura, di cui alla legge 15.1.1992, n.21 in seguito denominato servizio N.C.C.

2. Tale servizio è altresì disciplinato dalle seguenti norme:
a) Dalla L.R. n.20 del 15.4.1995 emanata ai sensi dell'art.4 della legge 15.1.1992, n.21;
b) Dagli artt. 19 e 85 del D.P.R. 24.7.1977, n.616;
c) Dal D.Lgs. 30.4.1992, n.285 e successive modificazioni e integrazioni (nuovo Codice della Strada);
d) Dal D.P.R. 16.12.1992, n.495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada);
e) Dal D.M. 13.12.1951, sui servizi pubblici non di linea;
f) Dal D.M. 15.12.1992, n.572 concernente le norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente;
g) Dall'art.8 della legge 5.2.1992, n.104;
h) Dal D.M. 20.4.1993 recante la disciplina per la determinazione della tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura;
i) Da ogni altra disposizione generale o speciale avente attinenza con il servizio disciplinato dal presente regolamento.

Art. 2
Definizione del servizio

1. Il servizio di N.C.C. provvede al trasporto individuale o di gruppi di persone svolgendo una funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea.
2. L'autoservizio è compiuto a richiesta dall'utenza e si svolge in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dagli utenti.

Art. 3
Competenza e vigilanza

1. La competenza e la vigilanza relativa al servizio di cui al precedente art.1 sono dell'Ufficio Commercio e del Servizio di Polizia Municipale.
2. Tutte le competenze che nel presente regolamento sono riferite al Responsabile del Servizio, possono essere dallo stesso delegate ad altro dipendente dello stesso settore.
3. Restano in ogni caso salve le competenze regionali e statali in materia.

Art. 4
Commissione consultiva comunale

1. E' istituita la commissione consultiva comunale per l'esercizio del servizio pubblico di trasporto non di linea (taxi e noleggio veicoli con conducente) e per l'applicazione del presente regolamento.
2. La Commissione comunale è formata da:
a) N.2 Consiglieri, di cui uno in rappresentanza delle minoranze e segnalato dalle minoranze;
b) Dal responsabile del servizio;
c) Un agente del Servizio di Polizia Municipale;
d) Un rappresentante della categoria dei noleggiatori;
e) Un rappresentante designato alle associazioni degli utenti.
3. I rappresentanti di cui ai punti a), d) ed e) dovranno essere designati entro 30 gg. dal ricevimento della richiesta da parte dell'Amministrazione; oltre tale termine la G.C. provvederà alla costituzione della Commissione anche in assenza di uno o più rappresentanti di cui sopra.
4. La Commissione comunale è istituita con provvedimento della Giunta Comunale ed è presieduta dal Sindaco o, in sua rappresentanza, dall'Assessore all'uopo delegato.
5. Le riunioni della Commissione non sono valide se non intervengono la metà dei membri oltre al Presidente.
6. La Commissione si esprime a maggioranza dei voti con parere motivato.
7. Le funzioni di Segretario della commissione sono svolte dal Responsabile del Servizio o da un impiegato designato dal Responsabile del Servizio.
8. E' attribuito alo Presidente il potere di fissare l'ordine del giorno e di convocare la Commissione.
9. Quando, per due sedute consecutive, la Commissione non abbia potuto deliberare per la mancanza del numero legale, la G.C. delibera in assenza di parere.
10. La Commissione svolge le funzioni di cui alla prima parte del 4° comma dell'art.4 della L. 21/92.
11. La Commissione consultiva comunale svolge un ruolo propositivo nei confronti degli organi comunali in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.
12. La Commissione consultiva comunale dura in carica sino al termine del mandato del Consiglio Comunale. I relativi componenti possono essere sostituiti in ogni momento per dimissioni o decadenza.

Art. 5
Determinazione del numero e del tipo dei veicoli destinati al servizio

1. Il numero e il tipo dei veicoli destinato al servizio di N.C.C. sono determinati dalla Giunta Regionale, sentita l'apposita Commissione Consultiva Regionale.
2. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Responsabile del Servizio comunicherà alla Provincia le autorizzazioni rilasciate nel rispetto del numero dei veicoli di cui al comma precedente.

Art. 6
Modalità per lo svolgimento del servizio

1. L'esercizio del servizio di N.C.C. è subordinato alla titolarità dell'autorizzazione di cui all'art.8 della legge 15.1.1992, n.21.
2. L'autorizzazione è rilasciata ad una persona fisica in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 6 e 7 della legge n.21/92.
3. E' consentito conferire l'autorizzazione d'esercizio agli organismi indicati nel 1° comma del citato art.7 della L. n.21/92 e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.
4. Nel solo caso di recesso l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.
5. L'autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo.
6. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con la licenza per il servizio di taxi. E' invece ammesso il cumulo in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
7. L'esercente ha l'obbligo di conservare costantemente a bordo del veicolo tutti i documenti prescritti per l'esercizio dell'attività, compresa l'autorizzazione comunale e di esibirli a richiesta degli organi preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale.
8. Unitamente all'autorizzazione il competente ufficio comunale rilascia l'apposita targa ed il numero di cui al 5° comma dell'art.12 della L. 21/92 recante il nome e lo stemma del Comune, la scritta N.C.C. ed il numero d'ordine corrispondente al numero dell'autorizzazione d'esercizio risultante dal registro cronologico.
9. Il contrassegno dovrà essere esposto in modo inamovibile e ben visibile sulla parte posteriore della carrozzeria dei veicolo e all'esterno di questa.
10. L'ufficio stesso rilascia, altresì, il contrassegno con la scritta "noleggio" da apporre all'interno del veicolo sul parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore.
11. Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, ovvero da un suo collaboratore anche familiare o da un suo dipendente , come previsto dall'art.10 della legge n.21/92, purchè iscritti al ruolo di cui all'art.6 della stessa legge.
12. Nell'esercizio dell'attività devono essere osservate, inoltre, le norme a tutela della incolumità individuale e della previdenza infortunistica e assicurativa.

Art. 7
Espletamento di servizi di carattere sussidiario dei servizi di linea

1. Nei casi di necessità accertati dal Comune, i veicoli immatricolati per il servizio di N.C.C. possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea, previa autorizzazione comunale rilasciata dal Responsabile del Servizio.
2. L'autorizzazione viene concessa in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il titolare dell'autorizzazione di N.C.C.
3. Il rapporto convenzionale deve disciplinare tra l'altro, in particolare, le condizioni, i vincoli, le garanzie per il rispetto degli obblighi di trasporto previsti.

Art. 8
Criteri generali e ambito territoriale per lo svolgimento del servizio

1. I titolari di autorizzazione di N.C.C. possono effettuare trasporti in tutto il territorio regionale, in quello nazionale e negli stati membri della Comunità Economica Europea ove, a condizione di reciprocità i regolamenti di tali stati lo consentano.
2. Il servizio di autonoleggio con conducente deve essere effettuato con disponibilità di una rimessa presso la quale i veicoli stazionano a disposizione dell'utenza nell'ambito dell'area comunale o dell'area sovracomunale definita con accordi di programma tra il Comune di Casirate d'Adda ed altri enti locali.
3. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso le rispettive rimesse.
4. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio per qualunque destinazione sono effettuati con partenza dalla sede del vettore o da diverso luogo convenuto.
5. E' vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico, salvo quanto disposto dal successivo art.37.

TITOLO II
NORME PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE E AUTOVETTURA

Art. 9
Requisiti e condizioni per l'esercizio del servizio

1. Possono essere titolari di autorizzazione per il servizio di N.C.C. le persone fisiche italiane o appartenenti agli stati della Comunità Economica Europea, a condizione di reciprocità.
2. Le autorizzazioni sono rilasciate a coloro che siano iscritti al ruolo provinciale dei conducenti adibiti a servizi pubblici non di linea ai sensi dell'art.6 della legge n.21/92 e artt. 9, 10, 11 e 14 della L.R. 20/95.
3. E' altresì obbligatoria l'iscrizione al ruolo provinciale per prestare l'attività di conducente di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea in qualità di sostituto del titolare o di dipendente dell'impresa.

Art. 10
Modalità per il rilascio delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di N.C.C. sono rilasciate per concorso pubblico per titoli ai soggetti iscritti nel ruolo dei conducenti.
2. Il competente ufficio comunale istituisce apposito registro cronologico delle autorizzazioni rilasciate.
3. Il concorso deve essere indetto dal Responsabile del Servizio entro 60 giorni dal momento che si sono rese disponibili a seguito di rinuncia, decadenza o revoca una o più autorizzazioni o in seguito ad aumento del contingente numerico delle stesse. Il relativo bando deve essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Sono ammessi al concorso coloro che siano in possesso del certificato di iscrizione nel ruolo di cui all'art.6 della L. 21/92 rilasciato dalla competente Camera di Commercio o di equipollente documento rilasciato dalle competenti autorità di un Paese della Comunità Economica Europea.

Art. 11
Contenuti del bando

1. Il bando di concorso per l'assegnazione dell'autorizzazione deve contenere i seguenti elementi essenziali:
a) Numero e tipo dell'autorizzazione da assegnare;
b) Elencazione dei titoli oggetto di valutazione;
c) Indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
d) Termine entro il quale deve essere presentata la domanda;
e) Termine di chiusura delle operazioni istruttorie da parte dell'Amministrazione Comunale;
f) Schema di domanda per la partecipazione al concorso che dovrà contenere la dichiarazione di proprietà o di disponibilità dei veicolo e della rimessa.

Art. 12
Valutazione dei titoli e formazione della graduatoria

1. La Commissione di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni di N.C.C. è nominata con determinazione del Responsabile di Area.
2. La Commissione di concorso è composta da:
   a) Responsabile di Area, che la presiede;
b) Dal Responsabile del Servizio Commercio;
c) Da un agente di Polizia Municipale;
d) Da un membro esperto del settore.

3. La commissione, una volta scaduto il termine previsto dal precedente art.11, provvede all'esame delle domande ed alla valutazione dei titoli preferenziali. Indi, conformemente al disposto del precedente articolo, forma la graduatoria in base alla quale propone il rilascio delle autorizzazioni poste a concorso.
4. L'assegnazione delle autorizzazioni per il servizio di cui al precedente articolo è condizionata alla presentazione della documentazione di cui al successivo articolo entro il termine indicato ed alla verifica d'ufficio da parte del Responsabile del Servizio del possesso degli altri requisiti per l'ammissione al concorso e dei titoli preferenziali.

Art. 13
Titoli preferenziali per l'assegnazione dell'autorizzazione di noleggio con Conducente mediante autovettura

1. Se il numero delle domande è superiore a quello delle autorizzazioni disponibili in base al bando di concorso, è titolo preferenziale l'aver prestato il servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo.
2. I titoli di cui sopra devono essere documentati con i contratti previsti dall'art.10 legge 15.1.1992, n.21 e successive modifiche ed integrazioni.
3. In caso di parità dei titoli di cui al comma precedente o in mancanza, costituisce ulteriore titolo preferenziale:
- La residenza o sede legale (se si tratta di persona giuridica) nel Comune di Casirate d'Adda;
- Un contratto assicurativo contro gli infortuni con clausole di particolare favore per terzi trasportati;
- Maggiore anzianità di servizio risultante dalla documentazione presentata;
- La conoscenza della lingua inglese, che sarà accertata secondo la modalità stabilita dall'apposita commissione comunale di concorso.
4. In subordine la preferenza è determinata dal numero dei figli a carico.
5. In caso di ulteriore parità nella fattispecie di cui sopra la priorità è stabilita dalla data di presentazione della domanda.
6. Il possesso di titoli preferenziali deve essere dichiarata al momento della presentazione della domanda.

Art. 14
Presentazione delle domande

1. La domanda per l'assegnazione della autorizzazione per N.C.C. dovrà essere presentata all'ufficio protocollo del Comune ed indirizzata al Sindaco. Nella domanda devono essere indicate generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza, titolo di studio e residenza del richiedente.
2. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:
   a) Certificato di iscrizione al ruolo conducenti;

b) Documentazione dei titoli valutabili;
c) Documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall'art.13 del presente Regolamento;
d) Certificazione medica attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio;
e) Dichiarazione di cittadinanza.

3. Per il rilascio dell'autorizzazione il richiedente dovrà allegare idonea documentazione diretta a certificare la idoneità professionale, comprovata dal possesso dei seguenti requisiti:
a) Essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del Codice della strada;
b) Essere iscritti al Registro delle Ditte presso la Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o al Registro delle Imprese artigiane ai sensi della L. 8.8.1985, n.443, per le imprese già esercenti l'attività;
c) Esser proprietari o comunque possedere la piena disponibilità del mezzo per il quale è rilasciata dal Comune l'autorizzazione di esercizio;
d) Avere la sede o, in ogni modo, la disponibilità di rimesse o spazi adeguati a consentire il ricovero dei mezzi e la loro ordinaria manutenzione nel Comune di Casirate d'Adda o nell'area sovracomunale di cui al precedente art.8;
e) Non aver trasferito precedente autorizzazione da almeno 5 anni.

4. Risultano impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione:
a) L'essere ricorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt.178 e seguenti del c.p.;
b) L'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 27.12.1956, n.1423; 31.5.1965, n.575; 13.9.1972, n.646; 12.10.1982, n.726 e successive integrazioni e modifiche;
c) L'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio anche se da parte di altri comuni;
d) Essere incorsi in uno o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai 2 anni e salvi i casi di riabilitazione.

5. I requisiti e le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni debbono essere comprovati da certificazione rilasciata da uffici pubblici o da privati che sono in possesso degli atti o sono a conoscenza dei fatti oggetto della certificazione medesima, in data non anteriore a sei mesi.
6. Nei casi consentiti gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione o di certificazione sostitutiva e abbreviata previste dalla legge 4.1.1968, n.15, in quanto compatibili con le disposizioni della legge 15.1.1992, n.21 e salvi i necessari accertamenti d'ufficio da parte dell'amministrazione comunale.
7. I requisiti richiesti e la mancanza degli impedimenti previsti debbono essere comprovati da una documentazione valida ad ogni effetto di legge.

Art. 15
Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione

1. Il Responsabile del Servizio, approvata la graduatoria di merito redatta dalla Commissione d'esame, provvede all'assegnazione ed al rilascio dell'autorizzazione.
2. La graduatoria di merito redatta dalla commissione ed approvata dal Responsabile del Servizio ha validità di 3 anni.
3. I posti di organico che nel corso del triennio si rendessero vacanti dovranno essere coperti fino ad esaurimento della graduatoria.

Art. 16
Inizio e sospensione del servizio

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa" il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro 30 gg. dal rilascio del titolo, dalla conclusione del trasferimento o dall'accettazione dell'eredità.
2. Il Responsabile del servizio potrà concedere proroga fino ad un massimo di altri 30 gg. ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità del mezzo per causa a lui non imputabile.
3. Qualsiasi sospensione del servizio deve essere comunicata al competente Ufficio comunale nel termine perentorio di 3 giorni.

Art. 17
Trasferibilità dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione fa parte della dotazione d'impianto d'azienda ed è trasferibile nei casi consentiti dalla legge, ad altro abilitato all'esercizio della professione.
2. Su richiesta del titolare dell'autorizzazione è consentito a quest'ultimo il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio, per atto tra vivi, in presenza di almeno una delle condizioni di seguito riportate:
a) Essere titolare di autorizzazione da almeno 5 anni;
b) Aver raggiunto il sessantesimo anno di età;
c) Essere divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

3. In caso di morte del titolare l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti dalle leggi e dal presente regolamento, ovvero può essere trasferita, entro il termine massimo di due anni, ad altri designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché in possesso delle condizioni e dei requisiti prescritti.
4. Qualora, col decesso del titolare dell'impresa individuale, l'impresa risulti trasferita a persone in minore età o prive dell'idoneità professionale, è consentito agli eredi o ai loro legittimi rappresentanti l'esercizio provvisorio mediante sostituti iscritti nel ruolo, per la durata di due anni. La stessa regola si applica nel caso di incapacità fisica o giuridica del titolare.
In alcuna caso può essere ammessa deroga al requisito dell'idoneità morale.
5. Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può essere attribuita altra autorizzazione, né dallo stesso né da altro Comune, né gli può essere assegnata nuovamente altra autorizzazione in seguito a trasferimento per atto tra vivi, se non dopo cinque anni dal momento in cui l'interessato ha trasferito la precedente.

Art. 18
Comportamento del conducente in servizio

1. Nell'esercizio dell'attività il conducente del mezzo ha l'obbligo di:
a) Prestare il servizio nei termini stabiliti dagli artt. 2 e 13 della L. 21/92 salvo casi di emergenza.
b) Comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
c) Prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
d) Presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo;
e) Predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
f) Consegnare al competente Ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del mezzo;
g) Avere cura di tutti gli aspetti relativi alla qualità del trasporto;
h) Tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento comunale ed esibirlo a chi ne abbia interesse;
i) Comunicare con tempestività al competente Ufficio comunale ogni mutamento intervenuto nel domicilio o nell'ubicazione della rimessa;
j) Tenere a bordo del veicolo i documenti inerenti l'attività ed esibirli ad ogni richiesta degli organi preposti al controllo;
k) Esporre il contrassegno N.C.C.

2. E' fatto divieto di:
a) Interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
b) Chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati e/o pattuiti;
c) Adibire alla giuda conducenti non in possesso del prescritti titoli per l'esercizio dell'attività;
d) Effettuare ed esporre messaggi pubblicitari in difformità delle norme fissate dall'Amministrazione comunale;
e) Far salire sul veicolo altre persone oltre a quelle che hanno ordinato la corsa.
3. Restano a carico dei titolari delle autorizzazioni e dei conducenti dei mezzi le responsabilità personale di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

Art. 19
Interruzione del trasporto

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il viaggiatore dovrà pagare solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Art. 20
Trasporto portatori di handicap

1. Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza sanitaria per la salita e discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.
2. La prestazione del servizio di N.C.C. è obbligatoria nei limiti previsti dalla legge.
3. I veicoli in servizio di N.C.C. appositamente attrezzati devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art.2 del D.P.R. 27.4.1978, n.384.

4. Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente
5. In sede di ampliamento del contingente numerico dei veicoli adibiti a N.C.C., i titoli autorizzativi possono contenere prescrizioni specifiche di attrezzature idonee per il trasporto di portatori di handicap.

Art. 21
Idoneità dei mezzi

1. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente devono:
a) Essere di cilindrata superiore a 1000 c.c. ;
b) Disporre di quattro portiere e di un vano portabagagli idoneo a contenere una sedia a rotelle ripiegata, quest'ultimo può essere integrato in un unico volume con l'abitacolo;
c) Avere fino ad un numero massimo di nove passeggeri compreso il conducente;
d) Avere il soffitto dell'abitacolo, i rivestimenti laterali, i sedili, gli schienali e il pavimento in materiale lavabile.

2. Il predetto veicolo dovrà disporre di dispositivo silenziatore di tipo catalitico o altro dispositivo atto a ridurre i carichi di rumorosità ed immissioni inquinanti. E' fatto obbligo di sottoporli ogni 6 mesi al controllo dei gas di scarico con le modalità prescritte dalla L.R. n.36/1991.
3. Questi veicoli prima di essere immessi in servizio dovranno essere sottoposti a visita di collaudo da parte dell'Ufficio Provinciale della M.C.T.C. ai sensi dell'art.75 del D.Lgs. 285/92.
4. La P.M. può procedere, in qualsiasi momento, di propria iniziativa ad effettuare le necessarie verifiche tendenti ad accertare l'idoneità del mezzo, dando le dovute prescrizioni.
5. I veicoli devono, in ogni loro parte, sia interna che esterna, essere mantenuti in stato di costante pulizia e decoro.
6. Qualora il mezzo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, il titolare dell'autorizzazione, entro il termine stabilito dal competente ufficio comunale, è tenuto al ripristino delle condizioni suddette od alla sostituzione. In mancanza, il competente organo comunale previa diffida, adotta il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione ai sensi dell'art.31.
7. Nel corso di validità dell'autorizzazione comunale il titolare della stessa può essere autorizzato alla sostituzione del mezzo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività purchè in migliore stato d'uso.
8. In tale ipotesi, sull'autorizzazione di esercizio deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta.
9. Non è consentita la sostituzione del mezzo senza la preventiva autorizzazione del Comune.

Art. 22
Tariffe

1. Il corrispettivo del trasporto è direttamente concordato tra l'utenza e il vettore, nei limiti delle tariffe chilometriche minime e massime stabilite con provvedimento del Ministero dei trasporti.

Art. 23
Trasporto bagagli e animali

1. E’ fatto obbligo di trasporto dei bagagli al seguito del passeggero.
2. E’ obbligatorio altresì e gratuito il trasporto dei cani accompagnatori per non vedenti.

Art. 24
Contachilometri

1. I veicoli adibiti al servizio sono dotati di contachilometri generale o parziale.
2. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati il cliente ed il competente ufficio comunale.

Art. 25
Guida e sostituzione alla guida

1. I titolari di autorizzazione per l’esercizio del servizio possono avvalersi nello svolgimento del servizio:

a) Di persone con cui è stato stipulato contratto di lavoro sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori dello specifico settore o in mancanza sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori di categorie similari o contratto di gestione per un termine, in quest’ultimo caso, non superiore a sei mesi;
b) Della collaborazione di familiari conformemente a quanto previsto dall’art.230/bis del codice civile, ove si verifichino le fattispecie ivi previste.

2. I sopra menzionati devono essere in possesso dei requisiti di cui al precedente art.13 salvo per quanto attiene ai punti 3), 4) e 5), ed al limite massimo di età che non può superare quello di cui all’art.33 e non trovarsi nelle condizioni di impedimento di cui al precedente art.14.
3. Anche ai soggetti di cui al precedente primo comma si applicano tutte le disposizioni del presente regolamento.

Art.26
Dichiarazione di prosecuzione di attività

1. Il titolare dell’autorizzazione comunale di esercizio del servizio di cui al precedente art.15 deve entro il 31 dicembre di ogni anno produrre una dichiarazione di volontà espressa dalla quale risulti l’intendimento di voler proseguire nello svolgimento della relativa attività anche per l’anno successivo, confermando il possesso dei requisiti di cui all’art.13.
2. Il Responsabile del Servizio, ricevuta la dichiarazione di cui al comma precedente, effettua gli eventuali accertamenti d’ufficio.

Art. 27
Responsabilità relative al servizio di noleggio dei veicoli con conducente.

1. Ogni responsabilità per danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o connessione con l'esercizio del servizio di cui al precedente art.1 fa carico esclusivamente al titolare dell'autorizzazione, rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità del Comune.

Art. 28
Forza pubblica

1. E' fatto obbligo di compiere i servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza pubblica, compatibilmente con il regolare svolgimento dei servizi in atto.
2. L'eventuale retribuzione del servizio prestato è assoggettato alle norme di legge.

TITOLO III
DIFFIDA-SOSPENSIONE-REVOCA E DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

Art. 29
Diffida

1. Il Responsabile del Servizio diffida il titolare dell'autorizzazione quando lo stesso o un suo valido sostituto:
a) Non conservi nell'autoveicolo i documenti che legittimano l'attività;
b) Non eserciti con regolarità il servizio;
c) Non presenti l'autoveicolo alle visite di accertamento delle condizioni di conservazione e di decoro disposte dall'amministrazione comunale;
d) Muti l'indirizzo della rimessa e della sede, nell'ambito del territorio comunale, senza dare la prescritta comunicazione al competente ufficio comunale;
e) Compia irregolarità che possano turbare lo svolgimento del servizio di N.C.C.
2. Al titolare che sia già diffidato una volta e che sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni passibili di diffida si applicano le sanzioni previste dai successivi articoli, quando ricorrenti.

Art. 30
Sanzioni

1. Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza dell'autorizzazione di esercizio, tutte le infrazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel Codice della Strada, ove il fatto non costituisca reato o più grave e specifica sanzione, sono punite nel seguente modo:
a) Con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della vigente normativa;
b) Con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.

Art. 31
Sospensione dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione di cui al precedente art.15 deve essere sospesa in caso di:

a) Mancata presentazione del veicolo alla verifica di cui al precedente art.21;
b) Mancato compimento delle operazioni di cui al precedente art.26;
c) Sottoposizione del titolare a misure di sicurezza nelle fattispecie previste dal c.p.;
d) Investimento o incidente, durante lo svolgimento del servizio, avvenuto per colpa accertata del conducente a seguito di sentenza definitiva;
e) Guida del veicolo in stato di ubriachezza accertata;
f) Mancata pronta consegna all'ufficio competente degli oggetti ritrovati nel veicolo;
g) Mancato rispetto delle tariffe;
h) Pretesa di compensi eccedenti il prezzo convenuto;
i) Abituale cattivo stato di manutenzione del veicolo posto in servizio;
l) Destinazione del veicolo ad uso diverso da quello prescritto;

m) Mantenimento del veicolo in condizioni non rispondenti agli obblighi previsti per la sua circolazione ai sensi del precedente art.21;
n) Sostituzione del veicolo non circolante con altro senza preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio ai sensi del precedente art.21;
o) Interruzione del servizio senza giustificato motivo.

2. L'autorizzazione può essere sospesa anche per altre infrazioni non lievi o reiterate del presente regolamento.
3. La sospensione può durare fino a trenta giorni, salvo che le fattispecie di cui alle lettere a), c), h), i) del precedente primo comma per cui può durare fino a novanta giorni, ed è inflitta dal Responsabile del Servizio, sentita la Commissione di cui al precedente art.4.
4. Il procedimento per addivenire alla sospensione dell'autorizzazione, eccezione fatta per la fattispecie di cui alla lettera d) del primo comma che opera immediatamente e per l'intero periodo di applicazione della misura di sicurezza personale e di privazione della libertà personale, prevede la contestazione entro trenta giorni dalla data di conoscenza del fatto addebitato con lettera notificata all'interessato con invito a presentare eventuali giustificazioni nel termine massimo di quindici giorni.
5. Durante la sospensione l'autorizzazione di esercizio del servizio di noleggio con conducente viene ritirata ed è restituita al termine della stessa.

Art. 32
Revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione di cui al precedente art.15 è revocata:
a) Al compimento del settantesimo anno di età;
b) Per perdita dei requisiti soggettivi di cui al precedente art.13;
c) Per sopravvenienza degli impedimenti soggettivi di cui al precedente art.14;
d) Qualora il titolare non provveda alla messa in efficienza o alla sostituzione del veicolo nei termini di cui al precedente art.21;
e) In caso di trasferimento dell'autorizzazione senza l'osservanza della procedura prevista dal precedente art.17;
f) In caso di recidiva per mancato rispetto delle disposizioni relative alle tariffe;
g) Qualora l'attività sia esercitata da soggetto non avente titolo;
h) In caso di sospensione dell'autorizzazione per tre volte nell'arco di un anno solare;
i) Per mancato compimento delle operazioni previste dal precedente art.26 oltre al termine di cui al precedente art.31;
j) Per morte del titolare, salvo quanto previsto dal precedente art.25.

2. Il procedimento per addivenire alla revoca dell'autorizzazione prevede, ove possibile, la contestazione entro trenta giorni dalla data di conoscenza del fatto addebitato con lettera notificata all'interessato con invito a presentare eventuali giustificazioni nel termine massimo di quindici giorni.
3. La revoca è disposta dal Responsabile di Servizio, sentita la Commissione di cui al precedente art.4 e l'interessato, ove possibile.
4. L revoca comporta il ritiro dell'autorizzazione e del contrassegno.

Art. 33
Decadenza dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione di cui al precedente art.15 è soggetta a decadenza:
a) Per mancato inizio del servizio entro i termini ed alle condizioni di cui al precedente art.16;
b) Per rinuncia esplicita del titolare dell'autorizzazione;
c) Per fallimento del titolare dell'autorizzazione;
d) Per il verificarsi della fattispecie di cui al secondo comma dell'art.5 della L.R. 15.4.1995, n.20.
2. La decadenza è dichiarata dal Responsabile del Servizio.

Art. 34
Procedimento sanzionatorio

1. I procedimenti di decadenza, diffida, sospensione e revoca sono assunti sulla base dei rapporti redatti dagli organi ai quali sono demandati i servizi di Polizia Stradale così come individuati dall'art.12 del Codice della Strada.
2. Le violazioni per le quali è prevista la sospensione o la revoca debbono essere contestate per iscritto all'interessato, entro 30 giorni, il quale può, entro i successivi 15 giorni, far pervenire all'Amministrazione Comunale memorie e scritti difensivi.
3. Il Responsabile del Servizio, dopo aver sentito la Commissione consultiva, se ritiene fondato l'accertamento, dispone l'adozione dei provvedimenti sanzionatori. In caso contrario decide per l'archiviazione degli atti.
4. L'esito del provvedimento è tempestivamente comunicato all'interessato e, qualora esso abbia per contenuto l'irrogazione della sanzione della sospensione o della revoca, il medesimo viene partecipato al competente ufficio della M.C.T.C.

Art. 35
Irrogazione sanzioni

1. Le sanzioni previste dal presente regolamento devono essere irrogate nel rispetto della vigente normativa.
2. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza, revoca o rinuncia all'autorizzazione.

Art. 36
Norme transitorie

1. In deroga a quanto previsto dall'art.8 del presente Regolamento e sino all'istituzione del servizio di taxi nel Comune di Casirate d'Adda, i veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente su licenza del Comune stesso, sono autorizzati a stazionare sulle aree pubbliche allo scopo di effettuare anche il servizio di piazza.
2. L'ufficio competente provvederà, entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, ad aggiornare le licenze in essere riportando gli estremi delle norme vigenti e del presente regolamento.

Art. 37
Entrata in vigore

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate tutte le disposizioni che l'Amministrazione Comunale ha precedentemente emanato in materia.
2. Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua definitiva approvazione e pubblicazione all'albo pretorio nei modi e nei termini di legge e dello Statuto comunale vigente.

==========

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazioni n.18 del 13.06.2001 e n.25 del 25.9.2001, pubblicate all'Albo Pretorio Comunale rispettivamente dal 14.6.2001 al 29.6.2001 e dal 26.09.2001 all'11.10.2001.

Il Segretario Comunale
Lauriola dr. Luigi

==========

Approvato dall'O.RE.CO. di Brescia nella seduta del 04.10.2001 con atti n. 54.

Il Segretario Comunale
Lauriola dr. Luigi

==========

Pubblicato per 30 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune, dal 02.11.2001 al 02.12.2001.

Il Segretario Comunale
Lauriola dr. Luigi

==========

In vigore dal 03.12.2001

Addì,

Il Segretario Comunale
Lauriola dr. Luigi

==========